

I fatti

Il 29 ottobre 2014 le categorie dei servizi pubblici Cgil Cisl e Uil di Roma proclamano lo stato di agitazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma lamentando la mancanza di una pianificazione organizzativa, l'inadeguatezza di risorse umane e strumentali, l'adozione di iniziative unilaterali del Comandante del Corpo ed il più generale cattivo stato di relazioni sindacali con l'Amministrazione comunale.

Nell'ambito della vertenza, dopo aver svolto tentativi di conciliazione ed incontri con il Prefetto, Le OO.SS. indicano, con congruo anticipo (19 dicembre) iniziative sindacali tra le quali due assemblee della polizia locale per la notte del 31 dicembre.

Il 24 dicembre la Commissione comunica alle OO.SS. che, sebbene l'assemblea non debba seguire le prescrizioni in materia di astensione, deve pur sempre seguire le regole che consentano l'assicurazione dei servizi minimi.

In ragione di ciò e dell'incontro con il Prefetto le OO.SS., pur confermando lo stato di agitazione, sospendono spontaneamente l'assemblea del personale indetta per il 31 dicembre e per il 1° gennaio.

Stante la situazione sopra ricordata, nelle giornate del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 il personale a disposizione era pari a 2000 unità per l'ultimo dell'anno e 750 unità per il primo dell'anno, l'amministrazione aveva optato per il solo straordinario volontario rinunciando alle turnazioni e autorizzando ferie per 4000 agenti su 6000.

È a questo punto che si verifica la concomitanza di malattie, assenze per assistenza a disabili e per donazione di sangue, tanto da indurre il Comando a disporre il servizio in turnazione e di reperibilità, il tutto con disorganizzazione e ritardi di comunicazione.

Nonostante la situazione descritta, (a fronte di 950 unità comandate, 571 malati, 63 donatori di sangue, 80 assistenza disabili) il servizio si è svolto normalmente e senza alcun disagio per la cittadinanza.

Il caso ha fatto molto clamore finendo su tutti i quotidiani e telegiornali.

La Commissione di garanzia, nel Marzo del 2015 ha adottato una delibera sul caso in questione, disponendo una sanzione pari a 20 mila euro per ognuna delle OO.SS. coinvolte, sostenendo che, nei fatti, si era dissimulata una forma di protesta anomala elusiva della legge 146/90 e che gli accaduti erano prova della sussistenza di una preordinata e anomala astensione collettiva.

Il ricorso della Fp Cgil

Il ricorso della Fp Cgil tende a contestare l'operato e il ruolo della Commissione di garanzia nel caso avvenuto, non riscontrando nessuna responsabilità oggettiva del Sindacato nelle assenze del personale nella notte di capodanno e chiedendo l'annullamento della delibera.

In particolare, il ricorso sottolinea come, proprio in virtù delle prerogative e della funzione che l'ordinamento costituzionale attribuisce ai sindacati, una sanzione così vessatoria ed ingiusta, è in grado di realizzare condizionamenti e compressioni dell'attività sindacale in forma di effettiva tutela dei lavoratori. Per questi motivi e per contrastare l'illegittimità della delibera, per consentire il legittimo esercizio dei diritti e delle libertà sindacali che si impone il ricorso alla tutela giudiziaria.

La legge 146 limita la valutazione della Commissione all'idoneità delle misure dello sciopero volte ad assicurare

il contemperamento dei diritti costituzionali, escludendo che la stessa possa attenersi a compiti ulteriori.

Campo delle azioni delle attività della Commissione, non è lo sciopero nel suo significato più generale, bensì il controllo sul suo esercizio. L'esercizio della Commissione è dunque limitato al contemperamento dei diritti costituzionali e al caso in cui essi possano risultare pregiudicati dallo sciopero.

Lo sciopero, pur essendo un diritto soggettivo, si configura come manifestazione collettiva: l'astensione dal lavoro deve essere collettiva e orientata al raggiungimento di un fine comune di carattere sindacale. È necessario quindi distinguere tra assenza e astensione, anche l'assenza multipla non si configura necessariamente come plurima astensione in quanto deve essere individuato lo scopo comune.

Il datore di lavoro, nei casi di assenze per malattia, è libero di rimodulare l'organizzazione del lavoro per garantire l'ordinario servizio mentre nei casi di astensione per sciopero la legge 146/90 prevede la disposizione in servizio dei contingenti previsti.

Nel caso in questione, non sussistendo né lo sciopero né altre forme di astensione collettiva, il Prefetto e la Commissione non hanno ritenuto di emettere ordinanza di precettazione ricorrendo ai normali strumenti contrattuali per la copertura del servizio.

Si ritiene quindi che la Commissione abbia oltrepassato i limiti imposti dalla legge 146/90 compromettendo le libertà sindacali protette dall'art. 39 della Costituzione basandosi su fantasiose ricostruzioni ed elaborazioni giornalistiche e televisive.

Al contrario la Commissione avrebbe dovuto fornire prova del fatto che si fosse verificata un'astensione dal lavoro, che essa fosse illegittima e addebitabile a precisi soggetti.

I fatti dimostrano il contrario e, solo in pochissimi casi, irregolarità nell'attestazione dell'assenza, imputabili ai singoli lavoratori.

Ciò che emerge con chiarezza dai fatti è una cattiva organizzazione del lavoro, la carenza di risorse e l'assenza di corrette relazioni sindacali. La vicenda ha origine nell'incapacità amministrativa e nell'arroganza del Comando.

La Sentenza (n. 9146/2016)

[...] non risulta provata la concertata illegittima astensione dal lavoro posta in essere da tutte le sigle sindacali al fine di eludere la legge [...] Piuttosto appare più probabile un assenteismo dei singoli vigili determinato dalla comunicazione dell'impiego per il servizio nella festività avvenuta con un brevissimo preavviso, con il conseguente stravolgimento dei programmi e dell'organizzazione familiare [...]

A fronte delle 767 assenze [...] solo 31 posizioni presentano criticità nella documentazione.

[...] In difetto di elementi di prova dello svolgimento di un'attività sindacale elusiva della normativa [...] l'astensione posta in essere [...] non può essere ricondotta, solo sulla base dello stato di agitazione e della conflittualità in corso, alla totalità indistinta delle OO.SS attraverso una sorta di responsabilità oggettiva.

[...] Del resto, neppure i medici che hanno redatto i certificati hanno subito denunce o indagini per falso.

[...] la ricostruzione, in mancanza di elementi di prova, si fonda su presunzioni astratte e non utilizzabili in quanto basate su circostanze non dimostrate che si risolvono in altre presunzioni e pertanto non utilizzabili come prove.

[...] non può ritenersi che l'O.S. opponente abbia posto in essere condotte preordinate ad eludere la disciplina degli scioperi nei servizi pubblici essenziali [...] la delibera 15/61 emanata dalla Commissione e la sanzione ivi contenuta devono essere annullate.

La Commissione ha presentato ricorso in appello e l'udienza è fissata per il 4 dicembre 2018.